

Codice A1813C

D.D. 17 agosto 2026, n. 1597

R.D. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.P.G.R. n. 10/R. del 16/12/2022 Programma regionale FESR 2021/2027. Priorità II transizione ecologica e resilienza. Obiettivo specifico RSO2.7. Azione II.2VII.2 "Sviluppo e completamento di infrastrutture verdi" -Corona Verde. Concessione di pertinenze idrauliche su superfici del demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del Torrente Sangone nei comuni di Rivalta...



ATTO DD 1597/A1800A/2026

DEL 17/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: R.D. n° 523/1904 - L.r. n. 12/2004 - D.P.G.R. n. 10/R. del 16/12/2022 Programma regionale FESR 2021/2027. Priorità II transizione ecologica e resilienza. Obiettivo specifico RSO2.7. Azione II.2VII.2 “Sviluppo e completamento di infrastrutture verdi” – Corona Verde. Concessione di pertinenze idrauliche su superfici del demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del Torrente Sangone nei comuni di Rivalta di Torino, Bruino, Beinasco. Fascicolo TO/OC/7048. Autorizzazione idraulica n.6521. Richiedente: Città di Rivalta di Torino Partita IVA/Codice Fiscale 01864440019 (Codice Soggetto n. 12494)

VISTI:

- la richiesta di autorizzazione per l’inserimento di particelle demaniali nel progetto di riqualificazione ecosistemica – Bando Corona Verde del torrente Sangone pervenuta con nota prot. n. 6283 in data 13/02/2025 dal Settore Pianificazione e Gestione del Territorio della Città di Rivalta di Torino.
- la richiesta di parere pervenuta dall’Agenzia del Demanio prot. n. 12282 del 21/03/2025.
- la documentazione progettuale e le planimetrie a firma del dott. For. Marco Allocco, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia Torino al n.574, società SEAcoop STP di Torino, pervenute in data 29/10/2025 prot. n. 48001.
- la documentazione integrativa comprensiva del Piano di Gestione e Manutenzione pervenuta in data 04/11/2025 prot. n.49079 a firma del dott. For. Marco Allocco.
- la determinazione dirigenziale n.33 del 03/03/2026 dell’Area Tecnica – Ambientale dell’Ente di gestione del Sistema delle Aree protette del Po piemontese.
- il Piano di Gestione ai sensi dell’art. 32 c. 4 delle Norme di Attuazione del PAI e del relativo Regolamento di Attuazione, approvato con Deliberazione n. 11 del 18/03/2008 pervenuto in data 09/04/2026 protocollo n.17057.

CONSIDERATO CHE:

- Il Comune di Rivalta di Torino, in qualità di ente capofila, congiuntamente ai Comuni di Sangano, Piossasco, Bruino e Beinasco, partecipa al Bando a graduatoria dalla Regione Piemonte, finalizzato alla realizzazione di infrastrutture verdi e blu nell'ambito territoriale di Corona Verde.
- Le aree di progetto ricadono prevalentemente all'interno della fascia fluviale A e B del PAI, e nell' "Area contigua" della Fascia fluviale del Po piemontese ai sensi della L.R. 19/2009.
- Il progetto prevede la realizzazione di un Parco Forestale nell'ambito del bacino idrografico del Sangone, nei comuni di Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta di Torino e Sangano, valorizzando il ruolo delle aree boschive presenti in chiave ecosistemica, con l'obiettivo di massimizzare l'erogazione dei servizi ecosistemici di regolazione (qualità degli habitat, biodiversità, fissazione del carbonio, qualità dell'aria, controllo dell'erosione, consolidamento idrogeologico dell'ambito fluviale).
- Gli interventi che interessano superfici del demanio idrico riguardano il comune di Beinasco, il comune di Bruino, il comune di Rivalta di Torino.
- L'ambito di intervento nel Comune di Beinasco è nel Foglio n.13 per un'estensione di m² 2.227.
- L'area di intervento nel comune di Bruino è nel Foglio n.2 per un'estensione di m² 28.824 a cui si sommano m² 6.670 che, pur ricadendo amministrativamente nel territorio di Rivalta di Torino, risultano fisicamente e funzionalmente accorpati all'ambito d'intervento di Bruino.
- L'intervento su aree demaniali nel comune di Rivalta di Torino si estende nel Foglio n.26 in sponda sinistra del Sangone per m² 44.069.

Premesso che:

Trattandosi di pertinenza idraulica posta in Fascia B del Po, per la quale, ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 è necessaria la redazione di specifico "Progetto di gestione" ai sensi dell'art. 32 c. 4 delle Norme di Attuazione del PAI e del relativo Regolamento di Attuazione, approvato con Deliberazione n. 11 del 18/03/2008. In particolare tale progetto di gestione deve contenere gli elementi riportati nell'Allegato 1 "Indirizzi Tecnici" del citato Regolamento.

Con nota prot. 17057 del 09/04/2026 il Comune di Rivalta di Torino ha trasmesso il Progetto di gestione pertinenze demaniali predisposto dallo studio Seacoop STP di Torino a firma del Dott. For. Marco Allocco iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Torino al n.574.

Con riferimento alla tutela delle emergenze naturali presenti e alla riqualificazione (Tabella 2 "Misure di compatibilizzazione e prescrizioni tra le più frequenti" dell'Allegato 1 "Indirizzi Tecnici" della Deliberazione n. 11/2008 dell'Autorità di Bacino del fiume Po), si evince che il progetto di gestione:

1. prevede la salvaguardia e miglioramento tramite interventi selviculturali delle aree boschive esistenti, interventi di lotta e gestione specie esotiche e la realizzazione di nuovi nuclei boschivi autoctoni.
2. Per i rimboschimenti e le integrazioni verranno impiegate essenze autoctone tipiche del querceto carpinato planiziale (es. Quercus robur, Carpinus betulus) e del saliceto ripario (Salix eleagnos), garantendo la coerenza autoecologica con l'ambiente fluviale.
3. Tutti gli interventi hanno come obiettivo la riqualificazione e valorizzazione ecosistemica e si basano su interventi NBS. (Nature based solution).
4. Non sono previste attività agricole, laddove l'area di intervento confina con attività agricole sarà potenziata la fascia buffer di mitigazione.
5. Il progetto prevede la salvaguardia e valorizzazione di morfologie quali fossi e canali (es area di infiltrazione a Beinasco).
6. La messa a dimora dei nuovi nuclei avverrà con un sesto d'impianto irregolare a densità elevata,

simulando le dinamiche di colonizzazione naturale e innescando una competizione interspecifica positiva.

7. Il progetto prevede la gestione e il contenimento progressivo di specie quali Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima e bambù.
8. Vengono mantenuti i percorsi di accesso e implementata una fruizione "leggera" tramite sentieristica in terra battuta e fasce inerbite.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, si può affermare che gli interventi previsti nel progetto in esame risultano coerenti con le finalità del PAI e con gli indirizzi tecnici di cui al regolamento di attuazione dell'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, ed è possibile:

- rilasciare parere positivo, con prescrizioni, sul progetto di gestione;
- rilasciare la concessione TO/OC/7048 ai sensi del Regolamento 10/R del 16/12/2022 (di seguito "Regolamento"), per l'occupazione di pertinenza demaniale per anni 19 per il progetto di riqualificazione ecosistemica – Programma regionale FESR 2021/2027 - Priorità II transizione ecologica e resilienza - Obiettivo specifico RSO2.7. Azione II.2VII.2 "Sviluppo e completamento di infrastrutture verdi" – Corona Verde, alle condizioni indicate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

La concessione è gratuita in quanto l'area è definita "contigua" ai sensi della LR 19/2009 di protezione di area naturale protetta inserita nell'Elenco di cui alla L. 394/1991 (come disposto nella Tabella Canoni approvata con D.D. n. 2656 del 12/12/2024).

Dato atto che

- ai sensi dell'art.5 comma 2 del Regolamento n.10/R/2022 i Comuni sono esonerati dal versamento delle spese di istruttoria;
- ai sensi dell'art.11 comma 4 del Regolamento n.10/R/2022 i Comuni sono esonerati dal versamento della cauzione;
- la concessione è gratuita in quanto l'area è definita "contigua" ai sensi della LR 19/2009 di protezione di area naturale protetta inserita nell'Elenco di cui alla L. 394/1991 (come disposto nella Tabella Canoni approvata con D.D. n. 2656 del 12/12/2024) nonché strumentale ad interventi di ripristino e recupero ambientale;
- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone ai sensi dell'art. 24 del regolamento.

Visto il parere favorevole dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese prot. 1390 del 10/03/2026 pervenuto in data 11/03/2026, protocollo in ingresso 12208.

Sentita l'Agenzia Interregionale per il fiume Po che condivide finalità e prescrizioni idrauliche per la striscia ricadente a valle del ponte autostradale per Pinerolo sulla A55 ricadente in fascia A del Torrente Sangone per una striscia di 90m x 10m.

Considerato pertanto l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione TO OC 7048

su superfici del demanio idrico fluviale non navigabile lungo il corso del Torrente Sangone nei comuni di Rivalta di Torino, Bruino, Beinasco per 19 anni, con scadenza al 31/12/2045 sulla base dello schema di disciplinare allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

La concessione è gratuita ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17 dicembre 2018, aggiornata con D.D. n. 2656 del 12 dicembre 2024.

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- Visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e le modifiche apportate dalla legge regionale 27 marzo 2019, n. 11;
- Visto il Regolamento Regionale di contabilità n. 9 del 16.07.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5.12.2001 n. 18/R", aggiornato alle modifiche del 21.12.2023 n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16.7.2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);
- Visto il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- Vista la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";

DETERMINA

di rilasciare l'autorizzazione idraulica n.6521 e concedere alla Città di Rivalta di Torino, con sede in Via Balma, 5 - 10040 - Rivalta di Torino (TO), CF/P.IVA 01864440019 l'occupazione di superfici

demaniali per anni 19, per la realizzazione di infrastrutture verdi e blu come codificate nel Programma regionale FESR 2021/2027 - Priorità II transizione ecologica e resilienza - Obiettivo specifico RSO2.7 - Azione II.2VII.2 “Sviluppo e completamento di infrastrutture verdi” – Corona Verde, per una superficie complessiva di intervento pari a 8,179 ettari, di cui m 2.227 nel Comune di Beinasco, m 28.824 nel comune di Bruino, m 50.739 nel comune di Rivalta di Torino, così come individuate negli elaborati progettuali allegati all’istanza di concessione demaniale TO/OC/7048, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata e subordinatamente all’osservanza delle successive prescrizioni:

1. l’intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
2. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore.
3. Al termine dei lavori le sponde e le aree demaniali interessate dall’intervento dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
5. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
6. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. l’autorizzazione si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti esistenti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo;
8. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell’area di intervento al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
10. il taglio della vegetazione dovrà interessare unicamente le superfici individuate nell’istanza. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. L’eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto prevista art. 96 del R.D. n° 523/1904, attualmente non previste, sia oggetto di specifica istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione;
11. è consentito l’accesso in alveo con mezzi meccanici per l’asportazione del materiale senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;
12. è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d’esbosco e dei mezzi d’opera, ancorché

provvisori, all'interno delle aree interessate dalla piena riferita al tempo di ritorno duecentennale del corso d'acqua;

13. è fatto assoluto divieto di:

- asportare materiale inerte di qualunque natura dall'alveo;
- depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei

luoghi

- rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;

14. in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

15. in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili). Dovranno essere rimossi gli alberi che possono essere esposti alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque;

16. in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere culturale;

17. la sola rimozione delle cataste di legname fluitato e accumulato in alveo in corrispondenza delle aree indicate nella relazione forestale e nella relativa integrazione è da considerarsi manutenzione idraulica. Per questo motivo la rimozione può essere eseguita anche al di fuori del periodo previsto per il taglio selvicolturale.

18. l'intervento viene autorizzato ai soli fini idraulici. Il richiedente dovrà presentare la pertinente autorizzazione forestale per il taglio boschivo.

Di prendere atto che i comuni e le loro forme associative, ai sensi dell'art.11 comma 4 del Regolamento n.10/R/2022 sono esonerate dal pagamento della cauzione e che ai sensi dell'art.5 comma 2 del Regolamento n.10/R/2022 sono altresì esonerate dal versamento delle spese istruttoria.

Di stabilire che la concessione è gratuita ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17 dicembre 2018, aggiornata con D.D. n. 2656 del 12 dicembre 2024.

Di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2022.

Di accordare la concessione fino al 31/12/2045, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nei disciplinare;
di stabilire:

- a) che l'utilizzo dei beni demaniali ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento;
- b) che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione delle concessioni;
- c) la durata delle concessioni in anni 19 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

Di approvare schemi di disciplinare di concessione allegati alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il Concessionario, con la tacita accettazione della concessione, svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione.

Sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto concessionario modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente concessione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori:

Dott. Flavio Bakovic

Dott. Roberto Cagna

Dott.ssa Antonella Carrer

IL VICEDIRETTORE

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. AD-2026-00033.PDF.P7M

2. AD-2026-00033-A2.PDF



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DETERMINAZIONE N. 33

Castagneto Po, 03/03/2026

CIG	Anno	Impegno	Codice	Voce	Cap.	Art.	Creditore	Importo €

Oggetto: **Realizzazione del progetto denominato “Parco forestale del Sangone – Mosaico ecosistemico dei versanti, delle sponde e delle aree umide dell’asta del Sangone”, nell’ambito dell’Obiettivo specifico RSO2.7 – azione II.2VII.2 sviluppo e completamento di infrastrutture verdi.**

La Direttrice

- Vista la L.R. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, con la quale, a far data dal 01.01.2021, è stato istituito l’Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese;
- Richiamato il Piano d'Area (PdA) del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 982-4328 del 08.03.1995 e deliberazione n. 243-17401 del 30.05.2002;
- Esaminata la documentazione progettuale, consistente in una relazione tecnico economica ed in un piano di gestione e manutenzione delle opere da realizzare, pervenuta in data 09/02/2026, Prot. n. 705, trasmessa dalla Regione Piemonte – Settore Tecnico regionale – Città Metropolitana di Torino e predisposta dallo studio Seacoop STP di Torino, per l’esame del progetto denominato “Realizzazione del Parco forestale del Sangone – Mosaico ecosistemico dei versanti, delle sponde e delle aree umide dell’asta del Sangone”, nell’ambito di un bando FESR 2021/2027 – Corona Verde;
- Vista l’istruttoria predisposta che si allega alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale, con la quale si dà atto che il suddetto progetto si colloca, secondo la classificazione del PdA, nei Comuni di Beinasco (TO), Bruino (TO) e Rivalta di Torino (TO), e ricade nelle Zone 6sT; 8sT (zone di trasformazione orientata, caratterizzate da rilevanti alterazioni antropiche dell’assetto naturale, suscettibili di essere recuperate con coordinati interventi trasformativi, per la ricomposizione ambientale, il reinserimento paesistico, l’insediamento di attrezzature e servizi per la fruizione sociale della fascia fluviale); 29sN2 (zone di integrazione fra aree naturali ed agrarie, con elementi naturali sufficientemente estesi che consentono la permanenza di biocenosi diversificate, suscettibili di sviluppare, con la riduzione delle coltivazioni intensive e la riqualificazione degli elementi naturali, il valore

naturalistico); 24sN3 (zone di potenziale interesse naturalistico, caratterizzate dalla forte incidenza di fattori antropici, ma suscettibili, col recupero ambientale e la valorizzazione degli elementi naturali presenti, di sviluppare un discreto valore naturalistico) e 30sA3 (zone con forti limitazioni all'uso agricolo, dovute alle caratteristiche dei suoli, all'attività o all'inondabilità o alla pressione urbana, con forte incidenza di usi forestali, suscettibili di svolgere un'importante funzione nel mantenimento o nella costituzione di agro-ecosistemi di buon valore); all'esterno della Fascia di Pertinenza Fluviale (PFP) e che, richiamato l'art. 1.6 - *Categorie normative*, il progetto ricade in categoria U1 (usi ed attività naturalistiche: conservazione e gestione naturalistica, contemplazione, osservazione scientifica, escursionismo, bird-watching, ricreazione in forme ed intensità limitate, con esclusione di ogni mezzo motorizzato e non richiedenti particolari infrastrutture d'accesso o d'uso, gestione naturalistica del patrimonio faunistico e forestale) e nelle modalità di intervento M0.1: gestione naturalistica, interventi conservativi o di ripristino e rinaturalizzazione senza consistenti modificazioni dello stato dei luoghi;

- Richiamato l'art. 2.8. "Tabella riepilogativa degli usi, delle modalità e delle condizioni d'intervento per Zone" e dato atto che, dalla verifica delle condizioni di intervento ammesse ai sensi della suddetta tabella, tale modalità di trasformazione del territorio risulta ammissibile con la condizione di intervento C1: *interventi sempre consentiti, per i modelli di utilizzazione indicati, purché compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici locali*;
- Richiamato il contributo istruttorio allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Vista la L.R. 28.07.2008, n. 23;
- Visti l'art. 6, l'art. 20 e l'art. 26, comma 12, della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);
- Visto il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;
- Visto il D.P.R. 13.02.2017 n. 31;
- Visti gli articoli 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001;

Tutto ciò premesso

determina

1. di esprimere, sulla base delle considerazioni espresse in premessa e contenute nell'istruttoria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, parere favorevole in merito al progetto pervenuto in data 09.02.2026 con Prot. n. 705 dalla Regione Piemonte – Settore Tecnico regionale – Città metropolitana di Torino del progetto denominato "Realizzazione del Parco forestale del Sangone – Mosaico ecosistemico dei versanti, delle sponde e delle aree umide dell'asta del Sangone" nell'ambito dell'Obiettivo specifico RSO2.7 – azione II.2VII.2 sviluppo e completamento di infrastrutture verdi;
2. di dare atto che la presente determinazione sarà inviata alla Regione Piemonte – Settore Tecnico regionale – Città metropolitana di Torino ed alla Regione Piemonte - Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali.

Allegato:

istruttoria

tecnica

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale www.parcopopiemontese.it

p. La Direttrice

Il Responsabile Area Amministrativa-Finanziaria

Autorizzato con D.D. 23 del 20.02.2026

Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

PUBBLICAZIONE ON LINE

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito dell'Ente www.parcopopiemontese.it per 15 giorni consecutivi, alla Sezione Albo Pretorio [ALBO PRETORIO DIGITALE - Ente G. A. P. Po Piemontese \(servizipubblicaamministrazione.it\)](http://ALBO PRETORIO DIGITALE - Ente G. A. P. Po Piemontese (servizipubblicaamministrazione.it)).

Ente di gestione del Sistema delle Aree protette del Po piemontese <i>Area tecnica</i>

ISTRUTTORIA TECNICA

prot e data Ente	prot.e data richiedente	Comune e richiedente	Oggetto della richiesta di parere
705 del 09.02.2026	6016/2026 del 09.02.2026	Comune di Rivalta di Torino (Ente capofila) Richiedente: Regione Piemonte — Settore Tecnico regionale - Città Metropolitana di Torino	Istanza di parere per la realizzazione del progetto denominato "Parco forestale del Sangone – Mosaico ecosistemico dei versanti, delle sponde e delle aree umide dell'asta del Sangone"

1. Caratteri dell'intervento

L'intervento in progetto è a corredo della candidatura al bando "Sviluppo e completamento di infrastrutture verdi – Corona Verde" e prevede la realizzazione di un Parco Forestale coinvolgendo i comuni di Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta di Torino e Sangano. Il progetto verrà realizzato quasi interamente su aree di proprietà comunale; una parte interesserà aree demaniali.

Gli interventi previsti dai singoli comuni sono situati in area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese.

- In Comune di Beinasco l'intervento ricade su due ambiti:
 - il primo ambito, di superficie pari a circa 12.000 mq, è collocato lungo il Sangone, in prossimità del ponte dell'autostrada Torino-Pinerolo e prevede la messa a dimora di specie arboree ed arbustive di piccole dimensioni e la semina di un prato stabile fiorito;
 - il secondo ambito è collocato nei pressi dell'abitato di Borgaretto, su una superficie di circa 47.000 mq e prevede la realizzazione di un prato stabile fiorito (superficie di circa 20.000 mq), di un rimboschimento di specie arboree ed arbustive tipiche del querceto – carpino planiziale e di un'area sulla quale sarà possibile la fruizione (13.300 mq). Il progetto prevede il mantenimento e la valorizzazione della traccia del vecchio canale irriguo e la realizzazione di n. 3 aree di sosta. Verranno inoltre realizzati percorsi in terra battuta.
- In Comune di Bruino l'intervento ricade su due ambiti, di cui uno esterno al Parco. L'ambito sponale del Sangone, in area contigua, si estende per circa 8,7 ettari in destra idrografica del torrente Sangone e prevede la messa a dimora di nuclei di vegetazione arborea ed arbustiva ad alta densità ed il recupero delle aree forestali anche mediante l'apertura di radure. I nuclei di bambù verranno perimetrati con guaina di contenimento e da recinzioni in modo da contenerne l'espansione.
- In Comune di Rivalta di Torino: l'intervento si colloca in sinistra idrografica del Torrente Sangone ed è in continuità con quella del Comune di Bruino, in destra idrografica. L'area si estende per circa 15 ettari e prevede i seguenti interventi:
 - riqualificazione forestale delle coperture esistenti;
 - perimetrazione dei nuclei di bambù esistenti al fine di contenerne l'espansione;
 - realizzazione di nuclei di vegetazione arbustiva autoctona;
 - realizzazione di aree a prato fiorito, con miscuglio apistico;
 - realizzazione di totem in pietra di Luserna da utilizzare come sedute.

Gli interventi previsti nei comuni di Piossasco e Sangano sono esterni all'area contigua della Fascia fluviale del Po piemontese.

Il progetto prevede un piano di gestione e manutenzione delle opere realizzate.

L'importo totale del progetto, da quadro economico, ammonta ad € 2.500.000,00.

L'istanza avanzata dalla Regione Piemonte - Settore Tecnico regionale Città Metropolitana di Torino di espressione del parere di compatibilità al Piano d'Area, con prot. Ente Parco n. 705 del 09.02.2026, si inserisce nell'ambito del procedimento per l'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. e D.P.R. 31/2017.

2. Vincoli derivanti dalla legge istitutiva dell'area protetta

Ai sensi della Legge istitutiva del Parco fluviale del Po (L.R. n. 19/2009 e s.m.i.) l'intervento ricade all'interno dell'Area Contigua del Parco naturale del Po piemontese classificata *Area Contigua f5 in Comune di Beinasco, Bruino e Rivalta di Torino*.

3. Ubicazione rispetto alla Rete Natura 2000

L'intervento non ricade all'interno di un sito di Rete Natura 2000.

4. Efficacia del parere ai sensi della normativa in materia paesistica (D.lgs. 42/2004)

L'intervento previsto ricade in area sulla quale attualmente vige il Piano d'Area approvato dal Consiglio Regionale con deliberazioni n. 982-4328 del 8/3/1995 e n.243-17401 del 30/5/2002.

5. Efficacia del parere di competenza (art. 26 L.R. 19/2009 e smi) in quanto pianificazione territoriale sovraordinata ai PRGC.

Norme del Piano d'Area

Ai sensi della suddivisione in fasce e zone prevista dal Piano d'Area, l'intervento ricade:

- in parte all'interno ed in parte all'esterno della Fascia di Pertinenza Fluviale (FPF);
- all'interno delle seguenti zone:
 - Zone **6sT; 8sT** (zone di trasformazione orientata, caratterizzate da rilevanti alterazioni antropiche dell'assetto naturale, suscettibili di essere recuperate con coordinati interventi trasformativi, per la ricomposizione ambientale, il reinserimento paesistico, l'insediamento di attrezzature e servizi per la fruizione sociale della fascia fluviale);
 - Zona **29sN2** (zone di integrazione fra aree naturali ed agrarie, con elementi naturali sufficientemente estesi che consentono la permanenza di biocenosi diversificate, suscettibili di sviluppare, con la riduzione delle coltivazioni intensive e la riqualificazione degli elementi naturali, il valore naturalistico);
 - Zona **24sN3** (zone di potenziale interesse naturalistico, caratterizzate dalla forte incidenza di fattori antropici, ma suscettibili, col recupero ambientale e la valorizzazione degli elementi naturali presenti, di sviluppare un discreto valore naturalistico);
 - Zona **30sA3** (zone con forti limitazioni all'uso agricolo, dovute alle caratteristiche dei suoli, all'attività o all'inondabilità o alla pressione urbana, con forte incidenza di usi forestali, suscettibili di svolgere un'importante funzione nel mantenimento o nella costituzione di agro-ecosistemi di buon valore).

Ai sensi degli art.1.6 e 2.8 delle "Norme di attuazione" del piano, l'intervento è classificato:

- per quanto riguarda il "modello di utilizzazione delle risorse", nella categoria:
 - **U1** (usi ed attività naturalistiche: conservazione e gestione naturalistica, contemplazione, osservazione scientifica, escursionismo, bird-watching, ricreazione in forme ed intensità limitate, con esclusione di ogni mezzo motorizzato e non richiedenti particolari infrastrutture d'accesso o d'uso, gestione naturalistica del patrimonio faunistico e forestale);
- per quanto riguarda le "modalità di intervento di modificazione delle condizioni ambientali", nella categoria:
 - **M0.1:** gestione naturalistica, interventi conservativi o di ripristino e rinaturalizzazione senza consistenti modificazioni dello stato dei luoghi.

Pertanto, in merito alla verifica delle condizioni di intervento ammesse, ai sensi della tabella 1 dell'art. 2.8 "Tabella riepilogativa degli usi, delle modalità d'intervento, per zone" delle Norme di Attuazione, l'intervento proposto risulta ammissibile con la condizione di intervento **C1**: interventi sempre consentiti, per i modelli d'utilizzazione indicati, purché compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici locali.

Una parte degli interventi ricade all'interno delle schede progettuali e schemi grafici **A** e **C** del Piano d'Area stralcio del Sangone.

Il progetto si inserisce anche all'interno del Piano di Gestione Forestale (2017-2031) del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po – tratto Cuneese, Torinese e Vercellese – Alessandrino, che specifica ed integra le norme di attuazione del Piano d'Area, così come previsto all'art. 3.4. dello stesso. Nelle zone classificate come Area Contigua, la sua validità è subordinata alla sua adozione da parte del

Comune competente tuttavia gli indirizzi progettuali devono essere coerenti anche con tale normativa.

6. Osservazioni

Dall'esame della documentazione progettuale a disposizione, si evince che l'intervento, nel suo complesso, risulta coerente con le Norme di Attuazione del Piano d'Area.

Si fa tuttavia presente che il progetto è inserito anche all'interno del Piano Forestale Aziendale del Sistema delle Aree Protette della fascia fluviale del Po tratto Cuneese – Torinese e Vercellese – Alessandrino, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2018, n. 29-7657.

Il Piano è cogente sulle superfici ricadenti nei siti della Rete Natura 2000, nelle Riserve Naturali **e nelle aree contigue di cui all'art. 6 della L.R. 19/09, limitatamente alle porzioni appartenenti al demanio idrico regionale** mentre la cogenza per le restanti porzioni di superfici pubbliche ricadenti nelle aree contigue di cui all'art. 6 della L.R. 19/09 è subordinata all'adozione assunta dal competente organo dell'Ente proprietario delle superfici. Su superfici di proprietà diversa da quella regionale o comunque di ente pubblico ricadenti nelle aree contigue di cui all'art. 6 della L.R. 19/09, il Piano assume il valore di buone pratiche e di indirizzo di gestione selvicolturale.

Gli interventi in progetto dovranno essere quindi coerenti con la normativa vigente e dovranno essere realizzati in periodi compatibili con il regolamento forestale.

7 . Esito istruttoria

Dall'esame delle Norme di Attuazione del Piano d'Area e considerati gli elementi di valutazione riportati ai punti precedenti della presente istruttoria, fatte salve eventuali norme più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali ed eventuali norme e prescrizioni emanate o adottate da parte dell'Autorità di Bacino, si esprime parere **favorevole, fatta salva la coerenza con la normativa sopra richiamata.**

8 . Soggetti preposti a cui inviare il parere dell'Ente.

Regione Piemonte - Settore Tecnico regionale Città Metropolitana di Torino.

<i>Istruttoria predisposta dall'Area Tecnica dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese. Funzionaria tecnico referente: Manuela Genesio.</i>
